

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO SULL'ARREDO URBANO
ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12/03/2015)
(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/04/2015)

- Art. 1 - Ambito di applicazione e decorrenza
- Art. 2 - Attività soggette al regolamento
- Art. 3 - Insegne
- Art. 3 bis - Bacheche dei partiti politici e delle associazioni
- Art. 4 - Esposizione di merci nei centri storici
- Art. 5 - Occupazione di suolo pubblico
- Art. 6 - Revoca della concessione di suolo pubblico
- Art. 7 - Illuminazione degli spazi esterni
- Art. 8 - Arredi di fiori e piante
- Art. 9 - Affissione drappi e bandiere nei centri storici
- Art. 10 - Installazione di tende ed ombrelloni
- Art. 11 - Installazione di antenne e parabole all'interno dei centri storici
- Art. 12 - Sanzioni

Art. 1 - Ambito di applicazione e decorrenza

1. Il presente regolamento disciplina le attività di cui all'art. 2 poste in essere da esercenti, attività commerciali, produttive e di servizi e da tutti i soggetti pubblici e privati, ubicate all'interno dei centri storici presenti nel territorio del Comune di Asciano.
2. Ai fini del presente regolamento per centri storici di intendono il centro storico di Asciano capoluogo ed il centro storico di Chiusure per l'individuazione dei quali si fa riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
3. Le presenti norme entrano in vigore con l'esecutività della delibera che le approva.

Art. 2 - Attività soggette al regolamento

1. Sono soggette ad autorizzazione del Responsabile dell'area Vigilanza e Sviluppo Economico, anche tramite procedimento unico SUAP, le seguenti attività poste in essere da esercizi pubblici commerciali, artigianali, professionali e di servizi in genere nonché da pubblici esercizi, su aree private o su aree pubbliche concesse in uso:
 - a) l'apposizione di insegne o simili contenente la ditta e l'eventuale simbolo esternamente agli esercizi;
 - b) l'apposizione di pannelli, cartelli, bacheche, cavalletti supporti e simili esternamente agli esercizi;
 - c) l'esposizione di merce di qualsiasi genere sui muri e nelle aree prospicienti agli esercizi;
 - d) l'illuminazione esterna ordinaria e straordinaria degli esercizi menzionati;
 - e) l'installazione di tende e ombrelloni e simili;
 - f) l'installazione di parabole, antenne e simili;
2. La richiesta di autorizzazione, indirizzata al SUAP - Settore Vigilanza e Sviluppo Economico, dovrà essere presentata completa dei dati anagrafici del richiedente, oltre che di tutti gli elementi necessari ad individuare il tipo di necessità e dovrà inoltre avere allegato un bozzetto in scala adeguato e colorato relativi agli elementi che si intende utilizzare.
3. Qualora l'attività di cui al comma 1 si svolga su aree pubbliche da concedere in uso la richiesta di autorizzazione può essere contenuta all'interno della richiesta di concessione uso di suolo pubblico.
4. L'istruttoria è affidata al Responsabile del Settore Vigilanza e Sviluppo Economico, che dovrà acquisire, quando previsti dalla normativa vigente, i relativi pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Il Responsabile del Settore Vigilanza e Sviluppo Economico deve in ogni caso acquisire il parere positivo della Commissione Centro Storico coordinata da Responsabile del Settore Tecnico - Urbanistica e così composta:
 - Responsabile del Settore Tecnico - Urbanistica o suo delegato;
 - Sindaco o suo delegato;
 - Presidente della Commissione Ambiente e Assetto del Territorio o suo delegato;
 - Membro della Commissione Assetto del Territorio di minoranza in ordine alla grandezza del gruppo consiliare.

Art. 3 - Insegne

1. Le insegne devono essere realizzate con materiali, modalità e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono.
2. Sono vietate di norma insegne luminose o illuminate.
3. Possono comunque, in deroga, autorizzarsi illuminazioni di insegne tramite retro illuminazione oppure tramite corpi illuminanti della tipologia da parete "applique", purché la loro sporgenza massima sulla via non superi i 35cm e le lampade di illuminazione siano con grado di luce "caldo" (K827).
4. I materiali utilizzabili per le insegne sono il ferro battuto, le terrecotte ed i materiali metallici in genere purché con caratteristiche e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono.

5. Le insegne devono in ogni caso avere misure proporzionate agli spazi in cui devono essere poste.
6. E' consentito l'uso di cavalletti in ferro o ferro battuto o altro materiale con caratteristiche e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inserisce.
7. Sono in ogni caso vietate le insegne a bandiera.
8. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle insegne già regolarmente autorizzate alla data di entrata in vigore del regolamento.

Art. 3 bis - Bacheche dei partiti politici e delle associazioni

1. E' vietato all'interno dei centri storici l'utilizzo di bacheche permanenti per le comunicazioni pubbliche effettuate anche al di fuori del periodo elettorale/referendario da parte delle associazioni e dei partiti politici.
2. La zona in cui sono installate le suddette bacheche è individuata lungo Via Roma sul lato opposto alla Caserma dei Carabinieri.
3. La richiesta di utilizzo delle suddette bacheche è soggetta ad autorizzazione da parte del Settore Vigilanza e Sviluppo Economico ed al pagamento di una tariffa annuale determinata dalla giunta comunale.
4. Ogni associazione o partito politico non potrà avere più di una bacheca.
5. In deroga a quanto previsto dal presente articolo ogni contrada potrà richiedere per il tramite della propria associazione l'installazione all'interno del proprio territorio, compreso il centro storico, di una bacheca infissa a terra, nel rispetto del regolamento sul canone di suolo pubblico, o apposta in aderenza ad edifici privati, previa autorizzazione dei relativi proprietari ed in ogni caso realizzate con materiali, modalità e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono.

Art. 4 - Esposizione di merci nei centri storici

1. L'affissione e l'esposizione di qualunque tipo di merci sui muri adiacenti l'esercizio e l'esposizioni di merci su cavalletti e supporti esterni al negozio, sia su aree private che su aree pubbliche concesse in uso è sempre consentita all'interno dei centri storici, purché realizzate con materiali, modalità e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono.

Art. 5 - Occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi e delle attività commerciali può essere concessa o autorizzata ai sensi e secondo le modalità previste dal relativo regolamento, per tutta l'estensione dell'immobile ove è svolta l'attività, anche se tale attività occupa solo parte di esso e previo consenso dei proprietari o titolari di altri pubblici esercizi ed attività commerciali in esso alloggiati, che sarà valutata in fase istruttoria tenendo conto dell'ampiezza stradale, degli elementi architettonici presenti, della viabilità e del contesto nel quale verrà a collocarsi detta occupazione.
2. L'area concessa potrà essere utilizzata per la sistemazione di tavoli, sedie, sgabelli, panche, fioriere con fiori freschi, cestini, tende parasole e ombrelloni purché realizzati con materiali, modalità e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono.
3. L'area concessa potrà essere oggetto di contrassegno mediante appositi punzoni.
4. Nelle aree concesse in uso di suolo pubblico è fatto divieto assoluto di tenere materiali di rimessa o di scarico pena il ritiro della concessione stessa.

Art. 6 - Revoca della concessione di suolo pubblico

1. La concessione o l'autorizzazione all'uso del suolo pubblico è soggetta a revoca temporanea quando:

- si renda necessaria la rimozione degli arredi oggetto della concessione stessa per riparazione, manutenzione ed opere varie alla pavimentazione pubblica;
 - l'area in concessione risulti necessaria per manifestazioni pubbliche mostre, mercati, fiere.
2. La rimozione e la successiva rimessa di arredi e merci sarà comunque a totale carico del titolare della concessione stessa.
 3. Le concessioni possono essere sospese o revocate definitivamente quando l'uso o conduzione delle stesse non siano improntate alle dovute norme di ordine, pulizia, igiene o nel caso non risulti effettuato il pagamento, anche in parte, del canone annuo.
 4. Si procederà inoltre alla revoca definitiva quando il titolare della concessione risulti recidivo nel non rimuovere tavoli, arredi e altro nei giorni di fiere, mercati e sagre, previo accertamento degli organi competenti.

Art. 7 - Illuminazione degli spazi esterni

1. L'illuminazione degli spazi esterni agli esercizi commerciali e pubblici situati nei centri storici é consentita, previa l'acquisizione del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di eventuali vincoli gravanti sull'immobile.
2. I materiali elettrici in uso dovranno rispondere alle norme di prevenzione e sicurezza in vigore, dovranno essere sistemati in modo da non rappresentare un pericolo o provocare danni a terzi, dovranno essere altresì confacenti all'arredo della via su cui insistono e comunque realizzati con materiali, modalità e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono.

Art. 8 - Arredi di fiori e piante

1. E' consentita nei centri storici l'esposizione di fiori e piante fresche, con l'uso esclusivo di fioriere in cotto altri elementi comunque adatti al decoro e che si richiamano alla tradizione del luogo, purché non costituiscano ostacolo al traffico pedonale e motorizzato, ad altri esercizi e nei giorni di mercato o fiera, ai commercianti assegnatari di posteggi su area pubblica.

Art. 9 - Affissione drappi e bandiere nei centri storici

1. E' vietata in ogni periodo dell'anno l'affissione di drappi e bandiere non autorizzate, fatta eccezione per le norme di legge in materia da parte delle istituzioni, partiti, associazioni regolarmente istituite.
2. E' consentita l'affissione di drappi e bandiere da parte di privati, contrade, associazioni e partiti politici in occasione di eventi ordinari e/o straordinari annualmente stabiliti da parte dell'Amministrazione comunale.
3. E' fatto divieto di esporre biancheria ad asciugare lungo il Corso Giacomo Matteotti.

Art. 10 - Installazione di tende ed ombrelloni

1. E' di norma consentita l'installazione di tende e ombrelloni che non contrastino con il pubblico decoro purché realizzati con materiali, modalità e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono.
2. All'interno dei centri storici è consentita esclusivamente l'installazione di tende ed ombrelloni con caratteristiche tali che ne consentano la facile rimozione.
3. Sono fatte salve le tende e ombrelloni già installati fino alla scadenza della loro autorizzazione ed è comunque consentito il ripristino a seguito di usura o danneggiamento a causa di eventi atmosferici o calamitosi, purché avvenga con materiali, modalità e colori coerenti con il contesto urbano e nell'ambito delle norme del presente Regolamento.

Art. 11 - Installazione di antenne e parabole all'interno dei centri storici

1. All'interno dei centri storici le antenne e parabole possono essere installate nei limiti di una per ogni unità immobiliare ed in ogni caso cercando di concentrare il massimo numero di utenti.
2. Le parabole vanno poste esclusivamente sul tetto al di sotto del colmo. Non possono in ogni modo essere poste a terra, oppure in facciata e nei balconi.
3. Il colore della parabola deve essere adeguato a mimetizzarsi con il luogo in cui viene collocata e la sua dimensione deve essere di diametro inferiore a 60 cm .

Art. 12 - Sanzioni

1. In caso di mancata osservanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento verranno comminate le sanzioni pecuniarie dal minimo di € 100 al massimo di €. 500.
2. Nel caso di recidiva, potrà essere revocata l'autorizzazione e la concessione all'uso del suolo pubblico.
3. L'ufficio competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Settore Vigilanza e Sviluppo Economico.
4. In ogni caso l'amministrazione comunale può intervenire intimando la rimozione degli elementi non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento.
5. Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme statale e regionale in materia.